

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2026

Quanto agli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Relaziona il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Brenda Paglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

Visto l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, che ha abolito con decorrenza 01.01.2020 l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VALUTATO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Sabbioneta ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

VALUTATO che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L. 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”*;

VALUTATO pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare annualmente, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, le Tariffe da applicare alle utenze;

DATO ATTO che il Canone Unico dal momento della sua entrata in vigore ha sostituito il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PREMESSO che l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

CONSIDERATO che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani (disciplinato dall'Art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158);

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, che approva il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 che ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, art. 6, in cui sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

- la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 che ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024- 2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente UR3, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

Vista la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *"Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico"*;

Vista la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *"Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif"*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

Vista la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti"*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

Vista la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio"*

2026- 2029", con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

Vista la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto; *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";*

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art 1, comma 651 della L. 147/2013 che prevede che Il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/99
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Considerato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall'Unione europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

RICHIAMATO altresì il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.04.2023;

VISTI i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2026:

- Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
- Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

- Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche, tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2026;

RITENUTO di procedere all'approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i consiglieri Lodi Rizzini, Rizzi, Ghezzi) su n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

1) DI APPROVARE le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2026, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
- Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
- Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;

2) DI DARE ATTO della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;

3) DI DARE ATTO che il Canone Unico dal momento della sua entrata in vigore ha sostituito il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 7, comma 6, della Delibera ARERA n° 363/2021/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di sessanta giorni dalla data odierna;

6) DI TRASMETTERE inoltre la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;

Inoltre

Il Consiglio comunale, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto,

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i consiglieri Lodi Rizzini, Rizzi, Ghezzi) su n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 co. 4 del TUEL